

D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5703
Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con
realizzazione di volume confinato negli interventi di bonifica -
Modifica dell'allegato 1 alla d.g.r. 2789 del 31 gennaio 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare la parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» - Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Dato atto che il documento programmatico di cui sopra prevede alla Missione 9: «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» il raggiungimento del Risultato atteso «Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente» (R.A. 187);

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti agli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- 31 gennaio 2021 n.2789 interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato on site a servizio dell'intervento di bonifica - approvazione indirizzi;
- 17 marzo 2021 n. 4422 di approvazione dei criteri e procedure per il finanziamento degli interventi previsti per discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa - art. 17-ter, comma 8 della l.r. n. 26/2003;

Richiamato l'art. 196, comma 1, lettera h) del d.lgs. 152/2006 che riserva alle Regioni, nel rispetto della normativa statale vigente, la possibilità di redazione di linee guida e di criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;

Richiamato altresì, in particolare l'art. 240 c. 1 lettera o) del d.lgs. 152/2006 che definisce: «Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici»;

Richiamato in particolare il punto 13.2 del P.R.B. citato, laddove è prevista l'attività di regolamentazione, di indirizzo e coordinamento della Regione Lombardia in materia di bonifica dei siti contaminati;

Dato atto che, nell'ambito della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente di cui sopra (MISP), le valutazioni di fattibilità tecnica, economica e ambientale, relative all'asportazione delle sorgenti primarie e/o secondarie di contaminazione possono includere la realizzazione ex novo di un volume confinato on site a servizio dell'intervento di bonifica;

Ritenuto necessario, nel contesto normativo vigente, fornire delle linee di indirizzo a favore di soggetti pubblici e privati interessati dalle procedure di bonifica di cui al Titolo V - parte Quarta del d.lgs. 152/2006, con l'obiettivo di inquadrare e coordinare sotto il profilo tecnico-amministrativo il procedimento teso all'approvazione di un progetto di messa in sicurezza permanente che preveda la realizzazione di un volume confinato on site a servizio dell'intervento di bonifica, così come sopra richiamato;

Dato atto che, a seguito di confronto con il ministero della Transizione Ecologica si è ritenuto di modificare alcuni contenuti del documento approvato con la d.g.r. 2789 del 31 gennaio 2021 per gli aspetti relativi alla presenza di rifiuti ovvero al-

la gestione degli stessi nei siti oggetto di interventi di bonifica ambientale;

Ritenuto pertanto di modificare gli «Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato negli interventi di bonifica» approvati con la d.g.r. 2789 del 31 gennaio 2021» e di approvare l'allegato 1 denominato «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica.»;

Stabilito che dalla data di pubblicazione sul BURL della presente deliberazione saranno applicabili gli indirizzi contenuti nell'allegato 1 del presente atto «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica.» e non saranno, pertanto, più applicabili gli indirizzi contenuti nell'allegato 1, «Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato negli interventi di bonifica» alla d.g.r. 2789/2021;

Ritenuto di confermare, per il resto, la d.g.r. 2789/2021;

Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area 2.territoriale - Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» Risultato 187 Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare l'allegato «Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato negli interventi di bonifica» alla d.g.r. 2789/2021 e di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica.» all'allegato 1 al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di stabilire che dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURL saranno applicabili gli indirizzi contenuti nell'allegato 1 del presente atto «Indirizzi per la messa in sicurezza permanente nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un volume confinato on site a servizio di un intervento di bonifica.» e non saranno, pertanto, più applicabili gli indirizzi contenuti nell'allegato 1 «Indirizzi per interventi di messa in sicurezza permanente con realizzazione di volume confinato negli interventi di bonifica» alla d.g.r. 2789/2021;

3. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO 1

INDIRIZZI PER LA MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE NEI CASI IN CUI SIA PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UN VOLUME CONFINATO ON SITE A SERVIZIO DI UN INTERVENTO DI BONIFICA.

(art. 240, comma 1, lettera o) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

INDICE

1. Obiettivo
2. Inquadramento normativo
3. Materiale contaminato costituito solo da suolo, sottosuolo e/o riporti
4. Procedimento amministrativo

1. OBIETTIVO

I presenti indirizzi hanno l'obiettivo di fornire indicazioni qualora, in un procedimento di bonifica, in presenza di fonti inquinanti debba essere prevista la messa in sicurezza permanente (nel seguito MISP) mediante la realizzazione di un volume confinato, a servizio dell'intervento di bonifica per rendere sostenibile l'intervento di bonifica stesso.

Premesso che gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento e di riduzione del volume delle fonti inquinanti, a volte è necessario adottare la MISP quale misura definitiva finalizzata all'isolamento delle sorgenti inquinanti nei casi in cui non sia tecnicamente e/o economicamente possibile procedere alla bonifica.

Le tecnologie adottate per la MISP sono molteplici, finalizzate a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali e non necessariamente comportano la rimozione o la movimentazione delle sorgenti di contaminazione.

La valutazione circa la realizzazione di un volume confinato, a servizio dell'intervento di bonifica, qualora sia necessario procedere all'asportazione delle sorgenti secondarie di contaminazione, deve essere effettuata sulla base di considerazioni relative alla fattibilità e sostenibilità tecnica, economica e ambientale.

Il presente atto non fornisce indirizzi per altre tipologie di messa in sicurezza permanente.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'articolo 240, comma 1, del titolo V – parte quarta del d.lgs 152/2006, diversifica gli interventi di messa in sicurezza (MIS) dalle attività di bonifica.

In particolare, la messa in sicurezza permanente viene definita come *“l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici”*.

L'articolo 242 del predetto decreto legislativo prevede al comma 7 *“Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone ..., nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il **progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente**, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino*

ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito”.

Gli interventi di MISP, così come quelli di bonifica, devono essere condotti secondo i criteri tecnici generali riportati all'allegato 3 alla parte quarta del titolo V del d.lgs 152/2006.

Lo stesso allegato classifica le tipologie di intervento secondo le seguenti categorie:

- interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
- interventi ex situ on-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso e possibile riutilizzo;
- interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.

Si rende necessario ricorrere alla categoria on site quando i materiali prodotti dalla bonifica non siano tecnicamente o economicamente recuperabili e i costi di smaltimento degli stessi comprometterebbero la fattibilità tecnica e/o economica della bonifica.

Nella categoria on site è possibile contemplare la realizzazione di un volume confinato in cui collocare i materiali movimentati in un sito contaminato,

In funzione dei materiali rinvenuti e del loro inquadramento giuridico è necessario procedere in maniera differente se si tratta di terreni o di rifiuti.:

Nel primo caso, in presenza di materiale costituito da suolo, sottosuolo e/o riporti si procederà come indicato nei seguenti paragrafi.

Nel secondo caso, non oggetto dei presenti indirizzi, in presenza di materiale costituito da rifiuto depositato sul suolo o nel sottosuolo, che può anche costituire una sorgente primaria di contaminazione, è possibile inquadrare l'area come sito di discarica o luogo di abbandono rifiuti secondo le indicazioni della DGR n. 4423 del 17/03/2021 e del documento tecnico pubblicato dal ministero: "Linee guida per la standardizzazione dei procedimenti di messa in sicurezza/bonifica relativi alle discariche e ai siti di abbandono dei rifiuti" relative alla linea di intervento "L6 standardizzazione dei procedimenti per la messa in sicurezza permanente/bonifica di discariche ai criteri dettati dalla commissione europea per la conclusione dei procedimenti nei casi non conformi alla direttiva sui rifiuti" del progetto ministeriale Mettiamoci in Riga (allegato 2), e quindi si può procedere al ripristino delle condizioni di sicurezza della discarica esistente, alla realizzazione di nuova discarica in situ o all'asportazione del rifiuto.

Si evidenzia che a livello di inquadramento regionale, il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB), approvato con d.g.r. 1990/2014, prevede che siano escluse dall'applicazione dei criteri localizzativi le "discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa”.

3. MATERIALE CONTAMINATO COSTITUITO SOLO DA SUOLO, SOTTOSUOLO E/O RIPORTI

La sorgente secondaria può trovarsi in diverse matrici ambientali:

- suolo superficiale insaturo (SS), compreso tra 0 ed 1 m di profondità dal piano campagna;
- suolo profondo (SP), con profondità maggiore di 1 m dal piano campagna fino al piano di falda;
- acque sotterranee (suolo saturo) (GW);

- materiali di riporto.

Nel caso in cui valutazioni di carattere tecnico-economico e ambientali conducano a proporre la realizzazione di un volume confinato on site a servizio dell'intervento di bonifica per una sorgente di contaminazione secondaria, il progetto di MISP sarà predisposto secondo le modalità previste all'All. 3 del D.Lgs. 152/2006 e deve comprendere tra l'altro:

- la perimetrazione dell'area da cui vengono asportati i materiali e dell'area in cui viene realizzato il volume confinato on site che devono essere ben circoscritte e devono entrambe ricadere all'interno del perimetro del cantiere dell'intervento di bonifica;
- i quantitativi di materiali che saranno confinati nel volume, con le loro caratteristiche chimiche, fisiche, geotecniche; dovranno in particolare essere valutati il potenziale rilascio di contaminanti, la potenziale produzione di gas e gli eventuali assestamenti;
- un inquadramento idrogeologico dell'area, con particolare attenzione al livello massimo della falda;
- le modalità costruttive e di chiusura del volume confinato, che siano valutate ai sensi delle vigenti Norme Tecniche di Costruzione anche in prospettiva sismica;
- le modalità di gestione del volume confinato durante il conferimento dei materiali e la chiusura;
- la sistemazione e l'utilizzo previsti per l'area del volume confinato dopo la chiusura;
- gli eventuali presidi necessari in base alla tipologia di materiali e rifiuti conferiti (es. captazione del biogas o del percolato);
- una proposta di collaudo dell'intervento di MISP comprensiva del collaudo del volume confinato ai sensi della DGR n.3509 del 23/05/2012;
- le modalità di gestione del volume confinato anche dopo la sua chiusura, che comprendano un piano di monitoraggio della MISP e un programma di interventi di manutenzione necessari;
- una valutazione dei possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del volume confinato on site, se non già prevista da altra procedura;
- le limitazioni e prescrizioni all'uso del sito.

Il soggetto autorizzato dovrà farsi carico, oltre che della realizzazione del volume confinato, anche della fase di monitoraggio e controllo della MISP, compresa la gestione dopo la chiusura del volume on site.

Al fine di garantire l'isolamento in modo definitivo delle fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garanzia di un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, si utilizza il Dlgs 36/2003 e s.m.i. quale riferimento **indicativo** per i criteri costruttivi, che costituiscono un livello qualitativo di riferimento per la realizzazione di un volume confinato on site a servizio della bonifica.

Le modalità di confinamento dovranno essere adeguatamente motivate e, comunque, attuate con soluzioni tecniche che forniscano una protezione qualitativa equivalente.

Nei siti sottoposti ad interventi di MISP con realizzazione di un volume confinato, tali operazioni interessano esclusivamente le fonti inquinanti secondarie presenti nel sito oggetto di procedimento di bonifica, escludendo la possibilità di conferimento di materiali dall'esterno del perimetro del cantiere dell'intervento di bonifica. Possono essere altresì conferiti nel volume confinato on site le frazioni decadenti da operazioni di trattamento non riutilizzabili (es. sottovaglio contaminato risultante da operazione di vagliatura o soli washing...etc.), secondo le modalità tecnico-operative definite nel progetto di MISP autorizzato. Ne consegue che il volume confinato deve essere operativo per il tempo strettamente necessario agli interventi di bonifica dell'area e che deve essere garantita la chiusura definitiva contestualmente al completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza, nel rispetto della tempistica definita dall'autorizzazione al progetto di MISP.

Al fine di ridurre i quantitativi da conferire nel volume confinato on site, devono essere garantiti interventi che privilegino il recupero delle frazioni pulite, anche a seguito di trattamento.

4. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il percorso autorizzativo della MISP (compresa l'eventuale realizzazione di un volume confinato on site) rientra necessariamente nell'ordinario procedimento amministrativo previsto ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L'autorità competente al procedimento di bonifica è individuata ai sensi della l.r. 30/2006.

L'autorizzazione del progetto di bonifica/ MISP è rilasciata ai sensi dell'art. art.242, c.7 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.:

“Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, **l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni**, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, **quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale**, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi”.

Ciò premesso, si evidenzia che il provvedimento autorizzativo del progetto di MISP:

- stabilisce le modalità di realizzazione del volume confinato;
- stabilisce i materiali ammissibili e le loro caratteristiche per il conferimento nel volume confinato on site;
- stabilisce il piano di monitoraggio durante e a seguito della chiusura dell'intervento.
- riporta le limitazioni d'uso delle aree a seguito della realizzazione degli interventi di MISP e ne può indicare eventuali possibili usi. Le eventuali limitazioni d'uso indicate nel provvedimento di autorizzazione degli interventi di bonifica/MISP dovranno essere riportate negli strumenti urbanistici comunali;
- indica l'entità della garanzia finanziaria a tutela della corretta esecuzione degli interventi.

Nel caso specifico devono essere previste due garanzie finanziarie:

- una per la realizzazione dell'intervento di MISP, comprensiva della realizzazione del volume confinato on site;
- una per le attività da attuare a seguito della chiusura dell'intervento di MISP e del volume confinato.

Ai sensi dell'articolo 242, c. 7, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le garanzie finanziarie, che devono essere prestate in favore della Regione/Comune per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi, sono stabilite in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, comprensivo della fase successiva alla chiusura.

La garanzia finanziaria per la realizzazione dell'intervento di MISP sarà svincolata a seguito di avvenuta conclusione dell'intervento e della certificazione provinciale e contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria per le attività da attuare a seguito della chiusura dell'intervento di MISP e del volume confinato. La garanzia per le attività da attuare a seguito della chiusura dell'intervento di MISP e del volume confinato sarà svincolata al termine del monitoraggio.